



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 2	di data 07/01/25

Oggetto: CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, PER IL SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE, RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) E ART. 52 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D. LGS. N. 36/2023. - CONFERMA CRITERI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", le cui disposizioni con i relativi allegati hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, in particolare l'art. 50 comma 1, lett. a) e b) che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;

richiamati i principi sulla base dei quali si svolgono gli affidamenti e l'esecuzione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

premesso che con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. è stato emanato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che riunisce organicamente in un unico testo normativo tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di documentazione amministrativa;

rilevato che l'Amministrazione comunale, in quanto Ente titolare di procedimenti nei quali sono presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi del predetto articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., deve effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in quanto Pubblica Amministrazione certificante, ai sensi dell'articolo 72 del citato D.P.R.;

atteso che con deliberazione n.126 di data 10 giugno 2002 la Giunta comunale ha approvato il disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 173 di data 18.06.2012;

visti gli artt. 9 e 10 del sopracitato disciplinare riguardanti i controlli a campione e le disposizioni organizzative dei Dirigenti al riguardo;

vista la circolare della Segreteria generale n. 7/2021 prot. n. 307729/2021 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni di legge in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio. Adempimenti operativi";

posto che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni devono essere effettuati in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche

pagina 1/4

successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

preso atto, in relazione alle attività di competenza dello scrivente Servizio, che il Decreto Legislativo n. 36/2023 specifica nel dettaglio la tipologia di controlli e verifiche che la stazione appaltante deve effettuare nel corso di una procedura di gara, con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

dato atto che l'articolo 52 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "controllo sul possesso dei requisiti", recita che:

"1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

posto che anche a livello provinciale il riferimento in tema di verifica dei requisiti è ora costituito dal Decreto Legislativo n. 36/2023, in quanto la Legge Provinciale n. 2/2020, che recava specifica disciplina legata al periodo emergenziale, non è più efficace per le determinazioni adottate a partire dal 1 luglio 2023 e, inoltre, in sede di adeguamento dell'ordinamento provinciale ai contenuti del D.Lgs. 36/2023, sono stati abrogati gli articoli 19 bis e 22 della Legge Provinciale n. 2/2016, rispettivamente in tema di verifica dei requisiti per i soggetti iscritti al mercato elettronico provinciale e di modalità di verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto;

evidenziato che è stato formulato un quesito all'"Esperto Risponde della Provincia Autonoma di Trento", in materia di controllo sul possesso dei requisiti negli affidi diretti, che è stato riscontrato con nota assunta al protocollo comunale n. 308692 di data 17 ottobre 2023 il quale, seppur costituendo solo un parere circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, costituisce un autorevole riferimento in quanto è reso da esperti del settore in ambito provinciale;

evidenziato inoltre che tale parere ha chiarito aspetti in merito alle tempistiche ed alle modalità di scelta del campione di operatori economici da controllare;

dato atto che il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino ad euro 40.000, può avvenire anche dopo la stipula del contratto e per un campione selezionato di operatori economici, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sopra riportato;

evidenziato che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui importo è pari o superiore ad euro 40.000 il controllo dei requisiti generali e speciali dichiarati è sempre effettuato nei confronti dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione;

ravvisata la necessità, tenuto conto di quanto sopra illustrato, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 di approvare le modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. in considerazione delle disposizioni normative introdotte con il Decreto Legislativo n. 36/2023 e alla luce delle ultime modifiche normative di cui, tra l'altro, alla Legge Provinciale n. 2/2016;

dato atto che il Servizio, con propria precedente determinazione n.18/6 di data 12/01/2024 ha definito le disposizioni organizzative per il controllo sulle DSC e DSAN presentate al Servizio nello svolgimento delle specifiche attività di competenza;

attesa la necessità di riconfermare le modalità previste nella sopra citata determinazione relativamente alle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000, alla luce delle disposizioni normative introdotte con il Decreto Legislativo

n. 36/2023 e ss. mm.;

ritenuto quindi di prevedere le seguenti modalità di controllo per le procedure di competenza dello scrivente Servizio:

a) negli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, il campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 20 per cento (arrotondato per difetto) dei soggetti aggiudicatari, campione che si ritiene adeguatamente rappresentativo alla luce del numero di affidamenti di competenza dello scrivente Servizio. Tale campione è individuato mediante sorteggio, a cadenza semestrale; considerata tale modalità più agevole dal punto di vista organizzativo data la complessità e la varietà di competenze attribuite al predetto Servizio;

b) i controlli sono effettuati sempre in maniera puntuale ove sussistono dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 8 del Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati o in altri eventuali casi in cui sia ritenuto opportuno o necessario in ragione del regolare andamento dell'attività dell'Amministrazione, anche in virtù di disciplina di settore specifica;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) per il triennio 2025-2027, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 119/2023/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di confermare le modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture di propria competenza, come approvate con propria precedente determinazione n. 18/6 di data 12/01/2024 e di seguito indicate:

a) negli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, il campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 20 per cento (arrotondato per difetto) dei soggetti aggiudicatari, campione che si ritiene adeguatamente rappresentativo alla luce del numero di affidamenti di competenza dello scrivente Servizio. Tale campione è individuato mediante sorteggio, a cadenza semestrale;

b) i controlli sono effettuati sempre in maniera puntuale ove sussistono dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 8 del Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati o in altri eventuali casi in cui sia ritenuto opportuno o necessario in ragione del regolare andamento dell'attività dell'Amministrazione, anche in virtù di disciplina di settore specifica;

2. di dare atto che quanto indicato al precedente punto 1 fa riferimento al numero delle istanze presentate anche se contenenti più dichiarazioni come previsto dal Disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;

3. di dare atto che le presenti modalità organizzative potranno essere oggetto di modifica, laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità ed in caso di ulteriore modifica del quadro normativo di riferimento.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 07/01/25